

n. 919-1/2024 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

riunito in camera di consiglio in data **25.07.2024** nelle persone dei giudici:

dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale	Giudice
dott. Luca Gianì	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della **liquidazione controllata IN PROPRIO**

P.U. n. 919-1/2024

promosso con ricorso depositato in data **15.07.2024**

DA

FLEEP TECHNOLOGIES S.R.L. (C.F./P.IVA 10814470968), sede legale - Via Marco Fabio Quintiliano n. 33, 20138, Milano (MI)

RICORRENTE IN PROPRIO

Gestore della Crisi: OCC-Camera di Commercio di Milano avv. Fabio Cesare

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in Milano e dunque ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale adito;

B) parte istante in proprio è legittimata a chiedere l'apertura della liquidazione controllata, in quanto trattasi di *start up innovativa* avente sede in Italia a mente dell'**art. 25 co. 2 lett c)** D.L. n. 179/2012 e non risulta costituita da più di sessanta mesi come da **lett. b)** del comma citato, risultando infatti costituita, come da visura camerale agli atti, in data 09.05.2019;

con riferimento ai restanti requisiti di cui al D.L. n. 179/2012, preme osservare, contrariamente da quanto affermato dal Gestore a pag. 5 della predetta relazione, che non sia sufficiente la mera sopra riferita circostanza del permanere dell'iscrizione presso il R.I. nella "sezione speciale start up

innovative”, dovendo il Tribunale procedere al sindacato di merito, non arrestandosi al dato formale della predetta iscrizione (Cfr. Cass. ordinanza n. 21152/2022).

Tanto premesso, si deve comunque ritenere che dalla documentazione prodotta con il ricorso e con la successiva nota integrativa su richiesta del GR, anche i restanti elementi siano stati dimostrati posto che:

-sussistono i requisiti prescritti alle restanti lettere del menzionato comma 2 (con la precisazione che la lettera *a* è stata soppressa) e così:

lettera d) il totale del valore della produzione annua non è mai stato superiore a 5 milioni di euro, come da bilanci agli atti;

lettera e) la società ricorrente non distribuisce e non ha distribuito utili, come risulta infatti dai predetti bilanci, avendo sempre registrato perdite;

lettera f) la società è attiva nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico (nella specie: circuiti integrati - chip);

lettera g) la società ricorrente non risulta costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Con riferimento infine ai requisiti indicati alla **lettera h)** ai n.ri 1, 2 e 3 (essendo peraltro sufficiente la sussistenza anche solo di uno di essi), si consideri che nel caso in esame:

sussiste l'ipotesi di cui al **n. 2**, ravvisandosi la c.d. forza di lavoro qualificata, trattandosi di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca;

nonché sussistono a mente del **n. 3** la titolarità di privativa industriale.

Nella nota integrativa è stata infine fornita la prova della dichiarazione sottoscritta dal l.r. in ordine al permanere dei predetti requisiti anche per il corrente anno 2024, protocollata dalla CCIAA.

C) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non risultando depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, avendo precisato il Gestore che l'annotazione riportata a pag. 16 della visura storica nel campo “procedure concorsuali” è invero riferibile ad una determina ex art. 120 bis CCII per accedere a procedura di sovraindebitamento Cfr. doc. 21 allegato dal Gestore alla predetta nota integrativa), che il Gestore ha precisato essere prodromica ad una richiesta di concordato minore poi non presentata;

D) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile:

- dal mancato pagamento dei debiti (superiori nella specie ad euro 500.000);

-dalla assenza di risorse per farvi fronte, non risultando alcuna attività produttiva.

Ritiene, pertanto, il Collegio che trattasi di imprenditore non soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale e che sussistano, pertanto, i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **FLEEP TECHNOLOGIES S.R.L.** (C.F./P.IVA 10814470968), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale - Via Marco Fabio Quintiliano n. 33, 20138, Milano (MI);

NOMINA

Giudice delegato il dott. Luca Giani;

NOMINA

Liquidatore OCC-Camera di Commercio di Milano nella persona dell'avv. FABIO CESARE;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non si ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e, svolgendo il debitore attività d'impresa, la pubblicazione deve essere altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 25.07.2024.

Il giudice relatore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi